

Notario **BORDIERI**
Via Piave Vecchio 1
Telef. (0421) 350583
30019 JESOLO (Ve)

N. 83055 di Repertorio

N. 32284 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno trenta, del mese di giugno-

(30/06/2006)

alle ore 12,45 (dodici e minuti quarantacinque)-

in Comune di Jesolo - Via Piave Vecchio n. 1 - Scala A, nello Studio del mio
coadiuvato.

Avanti me **dr. Benedetta Bordieri** - coadiutore temporaneo del Carlo

Bordieri - Notaio in Jesolo ed iscritto al Collegio Notarile di Venezia - per
provvedimento in data 5 giugno 2006 del Presidente del Consiglio Notarile di Venezia,

è presente:

Massimo Melato, nato a Bologna il 22 luglio 1972, residente a Ferrara - via Masi, n.
43/2-

Io coadiutore sono certo dell'identità personale del suddetto signore, il quale,
agendo qui nella veste di Amministratore Unico e legale rappresentante della
società con socio unico denominata "**LE DUNE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA**"
con sede in Jesolo (VE), via Pineda, n. 9 - iscritta al n. (anche codice fiscale)
03540820275 del Registro Imprese di Venezia - costituita in Italia - capitale sociale
Euro 100.000,00 (centomila/00) interamente versato - mi partecipa che in questi
luogo, giorno e ora è convenuto l'unico socio della società onde costituirsi in
assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- modifica della denominazione sociale (art. 1);


- ampliamento dell'oggetto e riformulazione della parte attuale dello stesso (art. 3);



PROTOCOLLO GENERALE DI JESOLO
Ente: C_388... 900: 00000001
Prot: (A) 2006/0054718 del 21/09/06
Fasc. 07 05



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI S. DONA DI PIAVE
Allo Reg. n. 2607/2006
del 21/09/06
Fasc. 07 05



- variazione degli articoli 2 (sede), 4 (durata), 5 (capitale), 6 (emissione titoli di debito), 11 (materie di competenza dei soci), 14 (assemblee - nomina scrutatori), 15 (decisioni dei soci), 18 (composizione dell'organo amministrativo), 19 (nomina dei membri del Consiglio), 24 (delega poteri), 25 ora 26 (uso della firma sociale)-

- riformulazione degli articoli 7 (trasferimento delle partecipazioni sociali), 16 (quorum costitutivi e deliberativi), 17 (nomina e durata in carica dell'organo amministrativo), 23 (poteri dell'organo di amministrazione);

- soppressione degli articoli 8 (recesso soci) e 32 (clausola compromissoria);

- introduzione degli articoli contraddistinti con i n.ri 10 (finanziamento dell'attività sociale), 25 (organizzazione dell'attività dell'apparato aziendale) e 28 (controlli dell'operato dell'organo amministrativo)-

e mi invita a fungere da Segretario.

Aderendo io coadiutore alla fattami richiesta, constato che il Comparsente assume la presidenza dell'assemblea a norma dell' art. 14 dello statuto.

A sua volta, il Presidente constata:

- la presenza dell'unico socio **COMUNE DI JESOLO**, con sede in Jesolo (VE), via Sant'Antonio n.14 - codice fiscale 00608720272

(in persona del Vicesindaco dr. Renato Martin, nato a Jesolo il 21 novembre 1963 residente a Jesolo, Via Mameli n. 78 - tale nominato con provvedimento del Sindaco n. SE/02/117 in data 14 giugno 2002), titolare del 100% (cento per cento) del capitale sociale, unico legittimato a partecipare all'assemblea, debitamente iscritto nel libro soci, nel quale non risultano vincoli dai quali derivino diritti di voto a favore di terzi;

- la mancanza, perchè non istituito, del Collegio Sindacale e la presenza sua quale Amministratore Unico della società "**LE DUNE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA**",

dichiara validamente costituita l'assemblea e prende quindi la parola per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, proponendo:

- all'art. 1: la modifica della denominazione in "JESOLO PATRIMONIO S.R.L." -
- all'art. 2: l'inserimento del termine "sociale" dopo la parola "sede" nel paragrafo relativo al trasferimento della sede in un Comune diverso da quello attuale-


- all'art. 3:

I^A) la riformulazione della parte attuale dell'oggetto e l'estensione dello stesso alle seguenti attività:

- progettazione, acquisto, costruzione, manutenzione, gestione e locazione di beni mobili, immobili, reti, impianti, macchinari e mezzi;
- servizio di gestione del patrimonio del Comune di Jesolo come da conferimenti comunali e ulteriori successive acquisizioni, anche mediante mezzi propri;
- affidamento della gestione del patrimonio disponibile e indisponibile del Comune;
- studio, progettazione e realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- gestione di farmacie comunali, attività turistiche-ricettive, sportive, culturali, socio sanitarie, termali e ricreative;

II^A) l'integrazione dell'articolo stesso con contestuale riformulazione dei paragrafi inerenti alle operazioni che la società potrà svolgere per il conseguimento dell'oggetto sociale-

- all'art. 4: la soppressione della clausola che prevede la proroga della durata della società a tempo indeterminato-
- all'art. 5: l'introduzione di due nuovi commi relativi alla riduzione del capitale sociale per perdite e per assegnazione ai soci di determinate attività sociali-
- all'art. 6: di stabilire che l'emissione di titoli di debito sia di competenza dei soci e non degli amministratori-





- la riformulazione dell'art. 7 inerente al trasferimento delle partecipazioni sociali-
- la soppressione dell'art. 8 relativo all'ipotesi di recesso dei soci dalla società-
- l'inserimento di un nuovo articolo (che assumerà il n. 10 - dieci -), che prevede, allo scopo di finanziare l'attività sociale, oltre all'autofinanziamento, il ricorso a eventuali contributi in conto capitale della regione e di altri enti pubblici, versamenti a fondo perduto o in conto capitale da parte dei soci e altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge;
- la riformulazione dell'art. 11 relativo alle decisioni dei soci, con l'indicazione dettagliata delle materie di competenza degli stessi-
- all'art. 14, nelle assemblee, l'eliminazione della nomina di due scrutatori, anche non soci-
- all'art. 15: l'inclusione di un ultimo comma relativo alle decisioni dei soci che devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nelle ipotesi previste dal IV comma dell'art. 2479 C.C.-
- all'art. 16 (assemblee):
 - I^a - la soppressione del I^a comma inerente alle decisioni dei soci assunte con le modalità tempo per tempo consentite dalla legge;
 - II^a - la modifica dei quorum costitutivi e deliberativi, stabilendo che l'assemblea, sia di prima che di seconda convocazione, sia regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e deliberi a maggioranza assoluta; tuttavia nei casi di cui ai n.ri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C.C., l'assemblea si reputi regolarmente costituita - sia in prima che in seconda convocazione - con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) dell'intero capitale sociale e deliberi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) dell'intero capitale.

sociale-

- la riformulazione dell'art. 17 inerente all'organo amministrativo, prevedendo, in particolare, che:

- la durata in carica degli amministratori venga stabilita, di volta in volta, "nei limiti previsti dalle disposizioni di legge";

- al Comune di Jesolo venga riservata la nomina, ai sensi dell'art. 2449 C.C., dell'Amministratore Unico o, nel caso del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e di uno o più consiglieri-

- nel caso di nomina dell'organo collegiale, qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, gli altri componenti provvedano a sostituire i mancanti, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci, stabilendo anche che i nominati restino in carica sino alla prossima decisione dei soci-

- nell'ultimo paragrafo dell'articolo, salva diversa decisione dei soci, trovi applicazione l'art. 2390 del C.C.-

- l'integrazione dell'art. 18 (composizione dell'organo amministrativo):


- indicando le motivazioni che non consentono di rivestire le cariche di amministratore e di direttore generale-

- prevedendo:

a) la facoltà di assegnare agli amministratori eventualmente un gettone di presenza per ogni seduta consiliare;

b) che, in caso di nomina di un comitato esecutivo o di amministratori delegati, il relativo compenso venga stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della loro nomina-

- all'art. 19 (nomina dei membri del Consiglio): la sostituzione della parola



"Presidente" con "Vice Presidente" e l'eliminazione dei termini "ed eventualmente un Vice Presidente" riferito alla nomina del medesimo-

- la riformulazione dell'art. 23 (poteri dell'organo amministrativo), precisando, in particolare, che:

- qualora l'organo predetto agisca nelle materie riservate alle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 11 dello statuto, in assenza di preventiva decisione di questi ultimi, risponderà comunque personalmente per ogni eventuale danno derivante alla società dal compimento dell'atto-

- l'organo di amministrazione approvi entro il 30 (trenta) ottobre il piano di programma in base agli indirizzi determinati con decisione dei soci, indicandone le finalità-

- all'art. 24 (delega poteri), la cancellazione dell'inciso "qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina" riferito alla delega di parte dei poteri del Consiglio a uno o più amministratori-

- l'inserimento di un nuovo articolo (contraddistinto con il n. 25 - venticinque-) relativo all'organizzazione dell'attività dell'apparato aziendale che deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione-

- all'art. 25 (che diverrà 26) la precisazione che i poteri spettano "all'Amministratore Unico o, con firma disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato e ai procuratori per le operazioni a loro affidate"-

- l'introduzione di un nuovo articolo (che assume il n. 28 - ventotto -) inerente all'operato dell'organo amministrativo che dovrà essere sottoposto al controllo di una commissione, con l'indicazione delle relative modalità-

- infine, la soppressione dell'art. 32 concernente la clausola compromissoria-

Senza passare a discussione, l'assemblea, con il voto palese dell'unico socio,

all'unanimità delibera

- di accogliere le proposte del Presidente e quindi di:

a) modificare la denominazione sociale in: "JESOLO PATRIMONIO S.R.L." -

b) ampliare e modificare l'oggetto sociale estendendolo alle attività sopra indicate;

c) di variare e, in gran parte, riformulare gli articoli 2 (sede), 4 (durata), 5 (capitale), 6 (emissione titoli di debito), 7 (trasferimento partecipazioni sociali), 11 (decisioni dei soci), 14 (presidenza assemblee - votazioni), 15 (decisioni dei soci), 16 (quorum costitutivi e deliberativi), 17 (durata in carica e nomina amministratori), 18 (composizione organo amministrativo), 19 (nomina dei membri del Consiglio), 23 (poteri), 24 (delega poteri) e 25 ora 26 (firma e rappresentanza);

d) di sopprimere gli articoli 8 (recesso soci) e 32 (clausola compromissoria);

e) di inserire gli articoli contraddistinti con i n.ri 10 (finanziamento dell'attività sociale), 25 (organizzazione dell'attività dell'apparato aziendale) e 28 (controllo dell'operato dell'organo amministrativo)-


f) tenuto conto delle variazioni di cui sopra, che prevedono, tra l'altro, anche l'introduzione di nuovi articoli e la soppressione di alcuni vigenti, di abrogare totalmente lo statuto attuale, adottando un testo riveduto e con nuova numerazione, qui di seguito trascritto:


STATUTO

ART. 1 - E'costituita una società a responsabilità limitata denominata "JESOLO PATRIMONIO S.R.L." (in seguito denominata "Società").

ART. 2 - La società ha sede legale nel Comune di Jesolo (VE).

La sede sociale potrà essere trasferita in qualsiasi indirizzo, nel Comune sopra indicato, con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato alle





dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetterà, invece ai soci decidere il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello testé indicato.

Sedi secondarie, agenzie, uffici di rappresentanza, unità locali e depositi sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART. 3 - La Società ha per oggetto, nei limiti previsti dalla legge e dalle linee di indirizzo del Piano programma:

- la progettazione, l'acquisto, la costruzione, la manutenzione, la gestione, la locazione di beni mobili ed immobili, reti, impianti, macchinari e mezzi;

- il servizio di gestione del patrimonio del Comune di Jesolo come da conferimenti comunali e ulteriori successive acquisizioni anche mediante mezzi propri;

- l'affidamento della gestione del patrimonio disponibile e indisponibile del Comune;

- lo studio, la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

- la gestione di farmacie comunali; attività turistiche, ricettive, sportive, culturali, socio sanitarie, termali e ricreative;

- la coltivazione di fondi, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività

dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola, ivi comprese le

attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di

ricezione ed ospitalità, come definite dalla legge.

La Società può - infine - compiere, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute necessarie o vantaggiose per il conseguimento dell'oggetto sociale e - a tal fine - assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in società, enti o imprese, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine, complementare o - comunque - connesso al proprio, attività questa da esercitarsi non nei confronti del pubblico e in via secondaria (non prevalente) ed escluse - comunque - tutte le attività riservate di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; la Società potrà - altresì - rilasciare, sempre in via secondaria e non nei confronti del pubblico, garanzie di qualunque natura, personali o reali, anche a favore di terzi e/o per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi.

È inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico; sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi 12/1979, 1966/1939, 1815/1939 e ai Decreti Legislativi 385/1993 (articolo 106) e 58/1998.


ART. 4 - La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

ART. 5 - Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è rappresentato da partecipazioni ai sensi dell'art. 2468 C.C.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo, suscettibili di valutazione economica, sempre nel rispetto della legislazione tempo per tempo vigente.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per oltre un terzo,



può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, secondo comma, del codice civile.

La riduzione del capitale sociale può essere attuata anche mediante assegnazione, a singoli soci o gruppi di soci, di determinate attività sociali.

ART. 6 - La società, nei limiti previsti dalla legge e nella vigenza di norme che lo consentano, ha facoltà di emettere titoli di debito: la relativa competenza è attribuita ai soci da prendersi con le modalità e le maggioranze previste degli articoli seguenti.

ART. 7 - Le partecipazioni non possono essere trasmesse per atto tra vivi senza il consenso dei soci, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

ART. 8 - I versamenti sulle partecipazioni saranno richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.

ART. 9 - La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 10 - La Società per finanziare la propria attività, in particolare gli investimenti, potrà ricorrere, oltre all'autofinanziamento, a:

- a) eventuali contributi in conto capitale della regione e di altri enti pubblici;
- b) versamenti a fondo perduto o in conto capitale dei soci;
- c) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.


ART. 11 - I soci decidono nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui al secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, nonché quelle di seguito elencate:

- approvazione entro il 30 (trenta) settembre dell'anno precedente a quello di riferimento delle linee di indirizzo per la predisposizione del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda e delle variazioni che si rendessero necessarie;
- acquisto e/o alienazione di immobili;
- acquisto di macchinari e impianti e la loro alienazione se il prezzo o il corrispettivo superino euro 70.000,00 (settantamila/00);
- modifica della conduzione o gestione dei locali o di attività gestite direttamente o in partecipazione;
- assunzione e/o la concessione di finanziamenti, prestiti, mutui;
- creazione di sedi, locali e nuove attività;
- concessione di fidejussioni, consenso a iscrizioni di ipoteche ed in generale alla concessione di garanzie di qualunque tipo e forma;
- qualsiasi altro atto o contratto che comporti per la società un esborso superiore a Euro 70.000,00 (settantamila/00)-

ART. 12 - Il diritto di voto spetta ai soci in misura proporzionale alle partecipazioni da ciascuno possedute.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, anche non socia, nell'osservanza delle norme di legge.

ART. 13 - La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, a mezzo lettera raccomandata o via fax oppure via e-mail (a condizione che risulti dai libri sociali il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare.





Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea, non risulti legalmente costituita.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora vi siano le condizioni richieste dalla legge.

ART. 14 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o da altra persona dalla stessa assemblea designata.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Le votazioni dovranno aver luogo per alzata di mano. Se riguardano nomine di persone o situazioni personali, le votazioni saranno eseguite a schede segrete, salvo che le nomine stesse avvengano per acclamazione.

Le deliberazioni verranno fatte constare mediante processo verbale; nei casi previsti dalla legge il verbale della assemblea dovrà essere redatto da un notaio.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste all'articolo 16 del presente statuto.

ART. 15 - Nei limiti previsti dalla legge e nella vigenza di norme che lo consentano, le decisioni dei soci possono essere assunte, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, in tal caso la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze previste all'articolo 16 del presente

statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni adottate con la suddetta procedura devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.


Le decisioni dei soci, tuttavia, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nelle ipotesi previste dal quarto comma dell'articolo 2479 del codice civile.

ART. 16 - L'assemblea, sia di prima che di seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; tuttavia, nei casi previsti ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, l'assemblea è regolarmente costituita sia in prima che seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) dell'intero capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) dell'intero capitale sociale.

ART. 17 - La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri secondo quanto verrà stabilito dai soci al momento della nomina. La durata in carica dell'organo amministrativo viene stabilita di volta in volta nei limiti previsti da disposizioni di legge. Gli amministratori sono rieleggibili.

Al Comune di Jesolo è riservata la nomina ai sensi dell'art. 2449 c.c. dell'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, del Presidente e di uno o più consiglieri.

Nel caso di nomina del consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio



sociale vengono a mancare uno o più amministratori; gli altri provvedono a sostituirli, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci.

Qualora per qualsiasi causa venga meno la metà dei consiglieri in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione, e i consiglieri rimasti devono, entro 10 (dieci) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Salvo diversa decisione dei soci trova applicazione l'art. 2390 C.C.-

ART. 18 - L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche tra non soci.

Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che:

a) si trovino nella situazione di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2, dall'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 o dallo statuto comunale o per i quali operino le cause ostative di cui all'art. 58 del medesimo decreto;

b) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un gettone di presenza per ogni seduta di Consiglio di Amministrazione, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare

l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di amministratori delegati, il relativo compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

ART. 19 - Il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge tra i suoi membri un Vice Presidente: la durata della carica è stabilita dal Consiglio che lo elegge, ma non può essere superiore alla durata in carica degli Amministratori stabilita dall'assemblea. Il Presidente, o il Vice Presidente, presiede le riunioni del Consiglio. Nel caso di assenza o impossibilità del Presidente o, se nominato, del Vice Presidente, presiederà l'Amministratore più anziano tra i presenti. Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.


ART. 20 - Il Presidente o, se nominato, il Vice Presidente, convoca il Consiglio nei casi previsti dalla legge, quando lo ritiene opportuno e quando ne riceva richiesta per scritto da due degli amministratori o dal Presidente del Collegio Sindacale.

Normalmente la convocazione si fa almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata spedita al domicilio di ogni amministratore e di ogni sindaco effettivo e revisore, se nominato, ed in caso di urgenza mediante telegramma, fax e/o e-mail da spedire due giorni prima della riunione.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche in difetto di formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi componenti e, se nominati, tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Il Consiglio potrà riunirsi anche in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli



stessi di intervenire attivamente nel dibattito, e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, dove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Nei limiti previsti dalla legge e nella vigenza di norme che lo consentano, le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere assunte anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori come previsto al successivo articolo 21 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni adottate con la suddetta procedura devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 21 - Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza dei voti dei

presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da due soli membri, al presidente non è attribuito il voto prevalente.

ART. 22 - Le deliberazioni del Consiglio vengono verbalizzate dal Segretario sul libro apposito. Il verbale viene firmato da chi presiede e dal Segretario in segno di approvazione.

ART. 23 - L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge e dal presente statuto, alla decisione dei soci: in sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.


Qualora l'organo amministrativo agisca nelle materie riservate alla decisione dei soci ai sensi dell'art. 11, in assenza di preventiva decisione di questi ultimi, risponderà comunque personalmente per ogni eventuale danno derivante alla Società dal compimento dell'atto.

L'organo amministrativo approva entro il 30 ottobre il Piano programma in base agli indirizzi determinati con decisione dei soci.

Il Piano programma costituisce lo strumento programmatico generale con il quale la Società, in base agli indirizzi determinati dai soci, individua gli obiettivi da perseguire.

Il Piano programma deve essere aggiornato periodicamente, in funzione dell'andamento dell'attività.

ART. 24 - Il Consiglio, potrà delegare in parte i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato; potrà inoltre delegare in parte i propri poteri ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni membri del Consiglio stesso, fissando i termini e la durata della delega. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la facoltà di nominare e



revocare consulenti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, fissandone i poteri e le remunerazioni.

Qualora gli Amministratori Delegati siano nominati da un Consiglio di Amministrazione composto da due membri, gli stessi decadranno dal loro ufficio in caso di disaccordo per la revoca dell'Amministratore Delegato.

ART. 25 - L'organizzazione dell'attività dell'apparato aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, dell'efficacia e della economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi "in service", per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura del Comune di Jesolo regolando contrattualmente con il Socio tali rapporti.

ART. 26 - L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi organo giurisdizionale, spettano all'Amministratore Unico o, con firma disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato ed ai procuratori per le operazioni a loro affidate.

ART. 27 - Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi di legge o quando lo ritenga opportuno la società elegge un Collegio Sindacale al quale affiderà il controllo contabile ed i controlli previsti ex lege. Per la composizione e il funzionamento del Collegio Sindacale si fa riferimento alle norme del Codice Civile previste per lo stesso in materia ed ove di rinvio in materia di società a responsabilità limitata.

Nei limiti previsti dalla legge e nella vigenza di norme che lo consentano, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società potrà affidare i controlli predetti ad un revisore, al quale si applicheranno le norme del Codice Civile previste per lo stesso in materia.

ART. 28 - L'organo amministrativo dovrà sottoporre la propria attività al controllo di

una Commissione composta da tre membri tecnici, individuati all'interno della struttura comunale e nominati dal Sindaco, la quale verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di Jesolo in sede di P.E.G. (Piano Esecutore Generale) e riferirà alla Giunta che provvederà, a sua volta, a relazionare al Consiglio Comunale.

Ai fini del controllo di cui al punto precedente, la Commissione di controllo riceve periodicamente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di Jesolo.

La proposta di bilancio, la proposta del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi competenti, alla Commissione di controllo che esprimerà un parere al Comune di Jesolo.


La Commissione di Controllo sarà autonoma ed esterna alla società.

Oltre a quanto sopra indicato il Comune si riserva l'individuazione di ulteriori forme di controllo/collaborazione che saranno oggetto di apposita convenzione con la società.

ART. 29 - Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alle fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale ai sensi di legge.

Il bilancio della società dovrà essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla

A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal features a five-pointed star in the center, surrounded by a decorative border and text in Italian, including "COMUNE DI JESOLO".

chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, il bilancio della società potrà essere approvato entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

ART. 30 - Gli utili netti, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci secondo le rispettive quote, salvo diversa decisione dei soci da prendersi nel rispetto delle norme di legge.

ART. 31 - Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale.

ART. 32 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio da quando divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

ART. 33 - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ART. 34 - Per quanto qui non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge che regolano la materia."

.....

Il risultato della votazione è stato proclamato dal Presidente.

.....

L'organo amministrativo viene delegato a introdurre nel presente atto e nello statuto tutte le modifiche e variazioni che eventualmente risultassero necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro Imprese.

.....

Ai fini delle formalità di voltura e trascrizione (che vengono autorizzate con espressa rinuncia all'ipoteca legale), il componente dichiara che nel patrimonio della società di cui sopra figura la piena proprietà di un fondo agricolo sito in Comune di Jesolo, così

identificato in Catasto:

COMUNE di JESOLO - CATASTO TERRENI - FOGLIO 64 (sessantaquattro)

Mapp. 388 (gia' 382/AAB) seminativo ha 02.54.61 R.D. Euro 121,50 R.A. Euro 78,90

Mapp. 391 (gia' 384/AAE) seminativo ha 04.02.32 R.D. Euro 191,99 R.A. Euro 124,67

TOTALE ha 06.56.93 Euro 313,49 R.A. Euro 203,57

(ettari sei, are cinquantasei e centiare novantatre)-

.....

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della società.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore

13,20 (tredici e minuti venti)-

Atto

- da me coadiutore letto al Comparente

- dattiloscritto a norma di legge da persona di mia

fiducia

- su fogli sette

- per pagine intere scritte ventisette e sin qui della ventottesima


f.to Massimo Melato

f.to Benedetta Bordieri - coadiutore (L.S.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Jesolo, li 31 luglio 2005

[Handwritten signature]



VISURA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE STORICA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03540820275
del Registro delle Imprese di VENEZIA
data di iscrizione: 13/07/2005

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 13/07/2005
Iscritta con la qualifica di IMPRESA AGRICOLA (sezione speciale) il 27/10/2005

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 324440

Denominazione: JESOLO PATRIMONIO S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede: IESOLO (VE) VIA PINEDA 9 CAP 30017

Partita IVA: 03540820275

Provincia di provenienza: MILANO Numero REA 1753773

Costituita con atto del 18/05/2004 Data termine: 31/12/2080
Scadenza primo exerc. 31/12/2004 scadenza exerc. successivi: 31/12
Lo statuto prevede proroga di n. 60 giorni dei termini approvazione del bilancio
Notaio DR. PIETRO MARIA DE MEZZO
Repertorio num. 369254 loc. SAN DONA' DI PIAVE (VE)

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLE LINEE DI INDIRIZZO DEL PIANO PROGRAMMA:
- LA PROGETTAZIONE, L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE, LA GESTIONE, LA LOCAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, RETI, IMPIANTI, MACCHINARI E MEZZI;
- IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI JESOLO COME DA CONFERIMENTI COMUNALI E ULTERIORI SUCCESSIVE ACQUISIZIONI ANCHE MEDIANTE MEZZI PROPRI;
- L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE DEL COMUNE;
- LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO;
- LA GESTIONE DI FARMACIE COMUNALI, ATTIVITA' TURISTICHE, RICETTIVE, SPORTIVE, CULTURALI, SOCIO SANITARIE, TERMALI E RICREATIVE;
- LA COLTIVAZIONE DI FONDI, LA SELVICOLTURA, L'ALLEVAMENTO DI ANIMALI E LE ATTIVITA' CONNESSE DIRETTE ALLA MANIPOLAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODOTTI OTTENUTI PREVALENTEMENTE DALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO O DEL BOSCO O DELL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI, NONCHE' LE ATTIVITA' DIRETTE ALLA FORNITURA DI BENI O SERVIZI MEDIANTE L' UTILIZZAZIONE PREVALENTE DI ATTREZZATURE O RISORSE NORMALMENTE IMPIEGATE NELL ATTIVITA' AGRICOLA, IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO RURALE E FORESTALE, OVVERO DI RICEZIONE ED OSPITALITA', COME DEFINITE DALLA LEGGE.
LA SOCIETA' PUO' - INFINE - COMPIERE, NEL RISPETTO DEI DIVIETI, LIMITI, CONDIZIONI E AUTORIZZAZIONI PREVISTI DALLA LEGGE, TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE (NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO) CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE O VANTAGGIOSE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E - A TAL FINE - ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', ENTI O IMPRESE, COSTITUITI O COSTITUENDI, AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE, COMPLEMENTARE O - COMUNQUE - CONNESSO AL PROPRIO, ATTIVITA' QUESTA DA ESERCITARSI NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E IN VIA SECONDARIA (NON PREVALENTE) ED ESCLUSE - COMUNQUE - TUTTE LE ATTIVITA' RISERVATE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58; LA SOCIETA' POTRA' - ALTRESI' - RILASCIARE, SEMPRE IN VIA SECONDARIA E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, GARANZIE DI QUALUNQUE NATURA, PERSONALI O REALI, ANCHE A FAVORE DI TERZI E/O PER OBBLIGAZIONI ASSUNTE DA TERZI E/O NELL'INTERESSE DI TERZI.
E' INIBITA ALLA SOCIETA' LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO; SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE LE ATTIVITA' RISERVATE DI CUI ALLE

LEGGI 12/1979, 1966/1939, 1815/1939 E AI DECRETI LEGISLATIVI 385/1993 (ARTICOLO 106) E 58/1998.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO.

Forma amministrativa: AMMINISTRATORE UNICO

Numero minimo amministratori: 1

Numero massimo amministratori: 1

Numero amministratori in carica: 1

Altre forme amministrative previste:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero minimo amministratori: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto o da Patti Sociali:

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E PROVVEDE A TUTTO QUANTO NON SIA RISERVATO, DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, ALLA DECISIONE DEI SOCI: IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI.

QUALORA L'ORGANO AMMINISTRATIVO AGISCA NELLE MATERIE RISERVATE ALLA DECISIONE DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 11, IN ASSENZA DI PREVENTIVA DECISIONE DI QUESTI ULTIMI, RISPONDERA' COMUNQUE PERSONALMENTE PER OGNI EVENTUALE DANNO DERIVANTE ALLA SOCIETA' DAL COMPIMENTO DELL'ATTO.

II CONSIGLIO POTRA' DELEGARE IN PARTE I PROPRI POTERI AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI, ANCHE CON LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO; POTRA' INOLTRE DELEGARE IN PARTE I PROPRI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DI ALCUNI MEMBRI DEL CONSIGLIO STESSO, FISSANDO I TERMINI E LA DURATA DELLA DELEGA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO HANNO LA FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE CONSULENTI, PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI CATEGORIE DI ATTI, FISSANDONE I POTERI E LE REMUNERAZIONI.

QUALORA GLI AMMINISTRATORI DELEGATI SIANO NOMINATI DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA DUE MEMBRI, GLI STESSI DECADRANNO DAL LORO UFFICIO IN CASO DI DISACCORDO PER LA REVOCA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO. L'USO DELLA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', SIA ATTIVA CHE PASSIVA, DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, AVANTI A QUALSIASI ORGANO GIURISDIZIONALE, SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO O, CON FIRMA DISGIUNTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL VICE PRESIDENTE, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ED AI PROCURATORI PER LE OPERAZIONI A LORO AFFIDATE.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

ART. 28

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:

ARTICOLI 13 E 12

Clausole di recesso:

ART. 8

Clausole di prelazione:

ART. 7

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2 (SEDE), 4 (DURATA), 5 (CAPITALE SOCIALE), 6 (EMISSIONE TITOLI DI DEBITO), 11 (DECISIONI DEI SOCI), 14 (ASSEMBLEE - NOMINA SCRUTATORI), 15 (DECISIONI DEI SOCI), 16 (ASSEMBLEE - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI), 17 (DURATA IN CARICA DEGLI AMM. RI STABILITA DI VOLTA IN VOLTA - NOMINA DEGLI STESSI), 18 (COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO), 19 (NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO), 23 (COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO);

- SOPPRESSIONE DEGLI ARTICOLI 8 (RECESSO) E 32 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA);

- INTRODUZIONE DEGLI ARTICOLI 10 (RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO E AD ALTRE

FORME DI FINANZIAMENTO), 25 (ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'OPERATO AZIENDALE) E 28 (CONTROLLO DELL'OPERATO AMMINISTRATIVO) -

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 100.000,00
sottoscritto 100.000,00
versato 100.000,00
conferimenti in NATURA

Conferimenti e benefici:

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DA EURO 15.000,00 A EURO 100.000,00 MEDIANTE
CONFERIMENTO DI UN RAMO AZIENDALE AGRICOLO SITO IN JESOLO, VIA PINEDA, N. 9,
AVENTE PER OGGETTO LA COLTIVAZIONE DEL MAIS, COMPRENSIVO DI TERRENO E AUTOMEZZI,
DESTINANDO IL VALORE ECCELENDE L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE ALLA POSTA
PATRIMONIALE "FONDO SOPRAPREZZO QUOTE".

ATTIVITÀ

Data inizio attività: 13/07/2005

Attività Agricola:

COLTIVAZIONE DI ORTAGGI E FRUTTA IN SERRA E ALL'ARIA APERTA (DAL 13/07/2005)

Dal 13/07/2005 svolge l'attività come previsto dall'art. 12 della legge 153/1975
quindi si considera imprenditore a titolo principale.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

3) MELATO MASSIMO

nato a BOLOGNA (BO) il 22/07/1972

codice fiscale: MLTMSM72I22A944N

residente a: FERRARA (FE), VIA MASI 43/2 CAP 44100

frazione SAN BARTOLOMEO

- AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 08/06/2006

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Data presentazione carica 13/06/2006

4) L'impresa sottoindicata

Denominazione: COMUNE DI JESOLO

Codice fiscale: 00608720272

Sede: IESOLO (VE) VIA SANT'ANTONIO 14 CAP 30016

SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 08/06/2006

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

** Protocollo nr. 33501/00 del 06/07/2005

S1 ISCRIZIONE DI SOCIETA', CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 2

- CORREZIONE INFORMAZIONI:

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE: VALORI PRECEDENTI:
(ASSENTI)

PROVINCIA DI PROVENIENZA: MI

N. REA: 1753773

trascrizione iscritta il 13/07/2005

** Protocollo nr. 33501/1 del 06/07/2005

TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRO REGISTRO IMPRESE
del 04/07/2005

ATTO PUBBLICO redatto da BORDIERI CARLO

repertorio n. 81300 in IESOLO (VE)

atto iscritto il 13/07/2005

- ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE
DA MILANO

trascrizione iscritta il 13/07/2005

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

MARCHI ALDO codice fiscale: MRCLDA43R14G888K

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 21/09/2004 ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 21/09/2004 DURATA: FINO ALLA
REVOCA LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA
DATA PRESENTAZIONE 06/07/2005
trascrizione iscritta il 13/07/2005

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
VILLA DOMINICA S.R.L. codice fiscale: 04511860969
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO UNICO CON ATTO DEL 18/05/2004
trascrizione iscritta il 13/07/2005

** Protocollo nr. 33501/2 del 06/07/2005

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 04/07/2005
ATTO PUBBLICO redatto da BORDIERI CARLO
in IESOLO (VE)
atto iscritto il 13/07/2005

** Protocollo nr. 37248/00 del 29/07/2005

S5 INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE

- ISCRIZIONE CON LA QUALIFICA DI IMPRESA AGRICOLA (SEZ. SPECIALE)
trascrizione iscritta il 27/10/2005

** Protocollo nr. 16979/00 del 28/04/2006

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

** Protocollo nr. 16979/1 del 28/04/2006

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
del 31/12/2005
atto depositato il 28/04/2006

** Protocollo nr. 16979/2 del 28/04/2006

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 19/04/2006
atto iscritto il 29/04/2006

** Protocollo nr. 18281/00 del 09/05/2006

S6 ISCRIZIONE DI ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.

** Protocollo nr. 18281/1 del 09/05/2006

TRASFERIMENTO ED ALTRE OPERAZIONI SU QUOTE DI SRL
del 02/05/2006
ATTO PUBBLICO redatto da BORDIERI CARLO
repertorio n. 82722 in IESOLO (VE)
atto iscritto il 07/06/2006

** Protocollo nr. 29495/00 del 13/06/2006

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 2

** Protocollo nr. 29495/1 del 13/06/2006

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 08/06/2006
SCRITTA
atto iscritto il 13/06/2006

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
MELATO MASSIMO codice fiscale: MLTMSM72L22A944N
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 08/06/2006 ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 08/06/2006 DURATA: FINO ALLA REVOCA
DATA PRESENTAZIONE 13/06/2006
trascrizione iscritta il 13/06/2006

** Protocollo nr. 29495/2 del 13/06/2006

CESSAZIONE AMMINISTRATORI
del 08/06/2006
SCRITTA
atto iscritto il 13/06/2006

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
MARCHI ALDO codice fiscale: MRCLDA43R14G888K
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO
trascrizione iscritta il 13/06/2006

** Protocollo nr. 31018/00 del 21/06/2006

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 31018/1 del 21/06/2006

COMUNICAZIONE SOCIO UNICO DI S.R.L. E RICOSTITUZIONE PLURALITA' DEI SOCI
del 08/06/2006
COMUNICAZIONE
atto iscritto il 21/06/2006

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
COMUNE DI JESOLO codice fiscale: 00608720272
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIZIONE COME SOCIO UNICO CON ATTO DEL 08/06/2006
trascrizione iscritta il 21/06/2006

** Protocollo nr. 33825/00 del 05/07/2006

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 33825/1 del 05/07/2006

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 30/06/2006
ATTO PUBBLICO redatto da BORDIERI CARLO
repertorio n. 83055 in IESOLO (VE)
atto iscritto il 13/07/2006

- VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
LE DUNE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA
trascrizione iscritta il 13/07/2006

- MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE: IN SEDE DI NOMINA POSSANO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI.
II CONSIGLIO, QUALORA NON VI ABBIANO PROVVEDUTO I SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA, POTRA' DELEGARE IN PARTE I PROPRI POTERI AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI, ANCHE CON LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO; POTRA' INOLTRE DELEGARE IN PARTE I PROPRI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DI ALCUNI MEMBRI DEL CONSIGLIO STESSO, FISSANDO I TERMINI E LA DURATA DELLA DELEGA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO HANNO LA FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE CONSULENTI, PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI CATEGORIE DI ATTI, FISSANDONE I POTERI E LE REMUNERAZIONI.
QUALORA GLI AMMINISTRATORI DELEGATI SIANO NOMINATI DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA DUE MEMBRI, GLI STESSI DECADRANNO DAL LORO UFFICIO IN CASO DI DISACCORDO PER LA REVOCA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO.
L'USO DELLA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', SIA ATTIVA CHE PASSIVA, DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, AVANTI A QUALSIASI ORGANO GIURISDIZIONALE, SPETTANO CON FIRMA DISGIUNTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL VICE PRESIDENTE, ALL
AMMINISTRATORE DELEGATO ED AI PROCURATORI PER LE OPERAZIONI LORO AFFIDATE.
trascrizione iscritta il 13/07/2006

- VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

OGGETTO SOCIALE:

OGGETTO ESCLUSIVO LA COLTIVAZIONE DI FONDI, LA SELVICOLTURA, L'ALLEVAMENTO DI ANIMALI E LE ATTIVITA' CONNESSE DIRETTE ALLA MANIPOLAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODOTTI OTTENUTI PREVALENTEMENTE DALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO O DEL BOSCO O DELL' ALLEVAMENTO DI ANIMALI, NONCHE' LE ATTIVITA' DIRETTE ALLA FORNITURA DI BENI O SERVIZI MEDIANTE L' UTILIZZAZIONE PREVALENTE DI ATTREZZATURE O RISORSE NORMALMENTE IMPIEGATE NELL' ATTIVITA' AGRICOLA, IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO RURALE E FORESTALE, OVVERO DI RICEZIONE ED OSPITALITA', COME DEFINITE DALLA LEGGE.

ESSA POTRA' INOLTRE, IN VIA NON PREVALENTE E DEL TUTTO OCCASIONALE E STRUMENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PRINCIPALE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN AZIENDE ED IMPRESE SIMILARI, NONCHE' IN CONSORZI E COOPERATIVE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' E CONNESSE OPERAZIONI FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE TEMPO PER TEMPO VIGENTI.

SONO ESCLUSI L'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, LA SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 385/1993 E L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO 385/1993.

trascrizione iscritta il 13/07/2006

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE: (ASSENTE)

trascrizione iscritta il 13/07/2006

- CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:

922 - PRELAZIONE

ART. 7

trascrizione iscritta il 13/07/2006

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

Data denuncia (M) 28/07/2005

28/07/2005 - ATTIVITA' AGRICOLE DELL'IMPRESA